

un decennio, sono ammessi a far valere i loro diritti alla pensione civile dovuta alla carica di cui adempiano le funzioni invece della pensione militare. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 20. Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in questa categoria in virtù del decreto del 23 luglio 1849, sarà computato nel modo determinato dal decreto medesimo.

« Quanto agli ufficiali collocati in aspettativa anteriormente al detto decreto, ed a quelli riformati giusta le norme attualmente in vigore, il loro servizio sarà computato nel modo prescritto dal regolamento 31 di dicembre 1815. »

**TECCHIO.** Io vorrei chiedere semplicemente al commissario regio ch'egli notificasse alla Camera le disposizioni del decreto 23 luglio 1849, in quanto hanno relazione con questo articolo 20.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Il decreto del 23 luglio del 1849 stabilisce i vari casi di *aspettativa* ai quali non provvedeva sufficientemente nè in modo equo il regolamento del 1815.

I casi di aspettativa furono distinti appunto per mettere in una condizione conveniente gli ufficiali di questa categoria, a seconda delle cagioni per le quali vi furono messi.

L'articolo 3 stabilisce otto casi di aspettativa :

« 1° Di scioglimento o riduzione di corpo ;

« 2° Soppressione d'impiego ;

« 3° Prigionia di guerra, quando durante la medesima sia stato surrogato nel suo impiego ;

« 4° Infermità temporarie incontrate per ragioni di servizio. »

E qui avvertasi che queste quattro cagioni sono indipendenti dall'individuo ;

« 5° Infermità temporarie prodotte da cause indipendenti dal servizio ;

« 6° Motivi di famiglia ;

« 7° Sospensione dall'impiego per tempo determinato od indeterminato ;

« 8° Ritiro dall'impiego. »

Le quali quattro ultime distinzioni sono dipendenti da cause o volontà dell'individuo. All'articolo 5 è poi stabilito per quegli ufficiali la cui posizione d'aspettativa non è per volontà, ma per conseguenze di forza maggiore; il tempo trascorso in aspettativa dagli ufficiali contemplati nel presente articolo è computato come servizio effettivo rispetto alla loro anzianità, e per l'avanzamento, la riforma e la giubilazione; e non già allo stipendio, perchè questo è regolato sulla proporzione dei tre quinti secondo il rispettivo grado loro.

L'articolo 9 provvede poi distintamente per quegli ufficiali che sono in aspettativa per cause indipendenti dal servizio, cioè per volontà, e dice : « Il tempo trascorso in aspettativa per infermità prodotte da cause indipendenti dal servizio, per motivi di famiglia, per sospensione, o ritiro di impiego, è computato per metà, come servizio effettivo per la giubilazione e per la riforma. »

Ma qui notisi, che in questa posizione non è già in facoltà degli ufficiali di rimanervi a loro beneplacito, inquantochè taluno di essi vi troverebbe la sua convenienza anche rispetto al ritiro; ma la posizione di aspettativa è limitata allo spazio di 18 mesi, scaduto il qual termine, non è più tenuto conto del tempo ulteriore all'ufficiale che non rientra o che non fa la domanda di rientrare. Io non so se le mie spiegazioni siano state fatte nel senso dell'interpellanza del deputato

Tecchio; in caso che non le creda bastevoli, si compiaccia di dirmelo onde ne fornisca altre su questo proposito.

Aggiungerò soltanto, che la disposizione summenzionata venne fatta per decreto reale onde migliorare quella già esistente del 1815, tenuto in considerazione lo stato dell'armata dopo gli eventi dell'anno scorso. La medesima, unitamente a tutte le altre che riguardano gli ufficiali, saranno poi contemplate nella legge sullo stato degli ufficiali: ma frattanto che le leggi non sono ancora approvate e che sono in vigore le disposizioni accennate, ed è d'uopo che la legge sulle pensioni di ritiro distingua i diversi casi, secondo i quali gli uffiziali possano essere in aspettativa.

**TECCHIO.** Veramente non saprei comprendere quanto sia stato regolare e conforme agli ordini costituzionali il dettare *con decreto reale* le tante disposizioni delle quali ha fatto cenno il commissario regio. Esse, sì per l'effetto che hanno sullo stato degli ufficiali militari, e sì per quello che esercitano sul bilancio, doveano far parte di un testo di legge. Lo stesso regio commissario sembra che venga oggi riconoscendo questo principio, perchè egli asserisce che le disposizioni del decreto 23 luglio 1849 dovranno essere inserite nelle nuove leggi che regoleranno lo stato degli ufficiali. Desidero quindi che la Camera sia accertata che le disposizioni relative *all'aspettativa* formeranno oggetto di discussione quando saranno ad essa Camera sottoposte le leggi organiche alle quali allude il regio commissario; e che quindi sarà allora tolto di mezzo il decreto 23 luglio, il quale ha ecceduti i limiti del potere esecutivo.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Il ministro della guerra ha già per due volte promessa la legge sullo stato degli ufficiali, nella quale saranno incluse le accennate disposizioni. Il regolamento del 1815 era tale che non bastava ai casi dell'armata, e quindi era d'uopo far provvedere con apposito decreto, fintantochè il Parlamento fosse chiamato a discutere e statuire sulla legge generale.

**TECCHIO.** Ritenuta questa dichiarazione del commissario regio, io m'acquieto prendendone atto, ed insistendo perchè ella sia al più presto recata ad effetto; mi astengo dal proporre che le riferite disposizioni del decreto 23 luglio sieno fin d'ora intromesse (ciò che forse sarebbe opportuno per far cessare la illegalità di quello) nel presente testo di legge.

**D'AVIERNOZ.** Quelque disposé que je sois de laisser au Gouvernement un pouvoir discrétionnaire à ce sujet, je crois cependant que la question dont il s'agit influe trop sur l'état des officiers qui depuis longtemps se trouvent en carrière, pour qu'elle ne doive pas être définie par une loi plutôt que par un simple décret. En laissant la loi telle quelle, nous ne faisons que transformer en loi le décret désigné. Or ce décret que nous transformons en loi nous le votons sans l'avoir discuté. Pour obvier à cet inconvénient je propose que l'article soit suspendu jusqu'à la discussion de la loi.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Io credo che il signor generale D'Aviernoz non abbia avvertito che le disposizioni fatte dal Governo per decreto reale nel mese di luglio 1849, sono tutte a vantaggio dell'armata e per nulla contrarie ai suoi interessi. Se egli avesse presente il regolamento del 1815 scorgerebbe chiaramente in qual posizione inferiore sarebbero stati gli ufficiali, che pure era d'uopo mettere in aspettativa, e non si potevano mantenere nel servizio effettivo dal momento che si rimandavano alle proprie case i soldati, se fossero stati posti in tale disposizione secondo il decreto del 1815.

Il regio decreto del 1849 si vuol ritenere in via provvisoria, come si è detto nella relazione che lo precede.